

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6 DEL 25/01/2024

OGGETTO: O.C.S.R. n° 129 del 13/12/2022 *“Approvazione del Programma di rigenerazione urbana e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria”*. Allegato C – Interventi per il recupero del tessuto socio economico delle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma. O.C.S.R. n° 158 del 30/11/2023 recante Modifica all’Allegato C dell’OC.S.R. n° 129 del 22/12/2022. Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 e art. 1 comma 2 O.S. 49/2023 dell’incarico per la redazione del Progetto Esecutivo relativo all’intervento di miglioramento sismico dell’edificio denominato *“Vecchio Ospedaletto”* di Corso Porta Romana della ASL da adibire a sede della *“Cittadella della Carità”*. CUP: B45E23013630001 - CIG: B0112586EC.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- ✓ l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- ✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- ✓ il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- ✓ l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- ✓ l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*;
- ✓ l’art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto n. 8 del 29/12/2023 del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 Abruzzo, è stato prorogato al dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche *“Accordo”*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare

qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'Ordinanza n° 129 del 13 dicembre 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, con cui è stato finanziato il Nuovo Piano Stralcio di opere pubbliche danneggiate dal sisma e, in particolare, l'allegato C alla suddetta ordinanza, successivamente modificato con Ordinanza n° 158 del 30 novembre 2023, con il quale sono stati finanziati interventi per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite dal sisma indicate dalla Regione Abruzzo come strategiche nella fase di ricostruzione e ripresa del territorio, tra cui figura la riparazione del danno e il miglioramento sismico dell'edificio denominato "Vecchio Ospedaletto" di Corso Porta Romana di proprietà della ASP 1 di Teramo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 45 del 19 maggio 2023, con cui era stata assunta la volontà di avviare la procedura per l'affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura per il conferimento dell'incarico di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 23 del previgente D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà della ASP 1 di Teramo, sito a Teramo in via Taraschi, inizialmente individuato dall'Allegato C all'OCSR n° 129/2022 come sede della "Cittadella della Carità";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 50 del 31 maggio 2023 con cui era stato affidato l'incarico in argomento alla società di ingegneria GEINA s.r.l., P.IVA 01667400673, per un importo complessivo di € 59.357,03 (euro cinquantanovemilatrecentocinquantesette/03), al netto di IVA e Cassa previdenziale

CONSIDERATO che a seguito dell'affidamento dell'incarico non è stato possibile procedere alla stipula del contratto professionale e nemmeno avviare l'attività di progettazione prospettata, per via della difficoltà palesata dall'Ente Proprietario dell'immobile nel concedere in uso gratuito lo stesso alla Diocesi di Teramo Atri per farne il centro dei servizi della "Cittadella della Carità";

PRESO ATTO della volontà della Regione Abruzzo e della ASL di Teramo di concedere in uso un edificio di proprietà di quest'ultima sito in Corso Porta Romana a Teramo alla Diocesi di Teramo – Atri per essere adibito a "Cittadella della Carità", ossia per riparare i danni del sisma e destinare l'intero edificio a luogo in cui saranno resi fruibili servizi di sussidiarietà e di sostegno alla povertà al fine di offrire un aiuto concreto alle fasce di popolazione che versano in difficoltà economiche ed esistenziali;

VISTA l'Ordinanza n° 158 del 30 novembre 2023, con cui è stato modificato l'Allegato C all'OCSR n° 129/2022 ed individuato l'edificio denominato "Vecchio Ospedaletto" di Corso Porta Romana di proprietà della ASL di Teramo come nuova sede della Cittadella della Carità per un importo stimato dell'intervento di miglioramento sismico pari a 9 milioni di euro e designando l'USR Abruzzo come soggetto attuatore dell'intervento;

VISTO il Decreto n° 48 del 11 gennaio 2024 con cui il Direttore dell'USR Abruzzo, Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto;

CONSIDERATO che:

- il nuovo Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, con efficacia dal 1 luglio 2023, ha introdotto modifiche normative, tra l'altro, anche nella definizione dei livelli di progettazione in materia dei lavori pubblici prevedendo due soli livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;

- per l'edificio oggetto del nuovo intervento esiste già un progetto di livello definitivo, redatto ai sensi del previgente D.lgs. 50/2016, in possesso della ASL di Teramo, che è possibile utilizzare con opportuni aggiornamenti per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio in oggetto;
- non è possibile procedere a una modifica dell'incarico in essere in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, infatti trattandosi di prestazioni professionali relative ad un intervento su un edificio diverso e per un differente livello di approfondimento progettuale, il relativo compenso risulta significativamente diverso rispetto a quello stimato in occasione del precedente affidamento;
- sulla base di quanto sopra, essendo variate le esigenze dell'Amministrazione, l'edificio oggetto di intervento nonché il contesto normativo di riferimento, in attuazione dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti e di quelli che governano le ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione pubblica, si rende necessario ridefinire l'incarico affidato in precedenza;

RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte, di dover revocare la procedura di affidamento avviata con Determinazione Dirigenziale n° 45 del 19 maggio 2023 e conclusa con Determinazione Dirigenziale n° 50 del 31 maggio 2023;

RITENUTO altresì di poter avviare una nuova procedura per l'affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura per il conferimento dell'incarico di redigere il Progetto Esecutivo, come definito ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, relativo all'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio denominato "Vecchio Ospedaletto" di Corso Porta Romana di proprietà della ASL di Teramo, da adibire a "Cittadella della Carità";

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto"*;

ATTESO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo in gran parte composto di professionisti con qualifica di ingegnere ed architetto, non è in questa specifica occasione nella condizione di poter adempiere con l'urgenza richiesta anche al compito di progettazione dell'intervento attribuito alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo professionista in forza all'Ufficio;

VALUTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016 per far ricorso a professionalità esterne che dispongano dei requisiti tecnici e professionali tali da poter svolgere i servizi tecnici propedeutici e necessari fino alla progettazione esecutiva dell'intervento;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il Progetto Esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio che sarà adibito a "Cittadella della Carità", denominato "Vecchio Ospedaletto" di Corso Porta Romana sito a Teramo e di proprietà della ASL di Teramo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione come indicati nella presente decisione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- i servizi tecnici di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione da affidare riguardano beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti pertanto, trattandosi di immobile vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537);
- la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 e ss.mm.ii recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ovvero il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, il presente appalto è costituito da un unico lotto funzionale in quanto l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, ecc);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed il decreto attuativo di riferimento;

DATO ATTO che:

- l'importo a base di gara deve essere calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice dei contratti "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;

- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/2017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”;*

DATO ATTO che, da una preliminare valutazione eseguita, il compenso per la redazione del Progetto Esecutivo, come definito ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti e al DM 2016 è pari a **€ 209.900,38** (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n° 49 del 26 luglio 2023 a tenore del quale *“i soggetti responsabili degli interventi... possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e, quindi, per un importo massimo di € 215.000,00 con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina”;*

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
- l'articolo 41, recante disposizioni in materia di “Livelli e contenuti della progettazione”;
- l'allegato I.7 al Codice dei contratti, recante “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'allegato I.13 al Codice dei contratti recante “Determinazione dei parametri per la progettazione”;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi dell'art. 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante “Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”;

- l'allegato II.18 al Codice dei contratti, recante "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali";

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23 febbraio 2022, aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che hanno manifestato interesse a ricevere incarichi di progettazione da parte dell'USR nell'ambito delle opere individuate con le specifiche ordinanze con le quali l'USR è stato individuato dal Commissario come soggetto attuatore;

DATO ATTO che i requisiti generali richiesti per il presente affidamento sono quelli necessari per l'iscrizione nell'elenco operatori di cui sopra ovvero:

- assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese, qualora trattasi di società e consorzi;
- requisiti di cui al Regolamento MIT approvato con D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263;
- possesso dei requisiti di idoneità professionali previsti dalla normativa vigente, ovvero abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dei consigli/ordini/albi di appartenenza;
- iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 o presentazione di domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016;
- non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 (Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazioni degli incarichi nelle opere pubbliche) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;

DATO ATTO che per la presente procedura sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- trattandosi di immobile vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537); occorre pertanto la presenza della professionalità dell'architetto quale ulteriore requisito per il professionista che svolge l'incarico di progettazione;
- per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che, tra i diversi professionisti accreditati in elenco ed in possesso dei suddetti requisiti, la società di ingegneria GEINA s.r.l. dispone di tecnici i cui curricula hanno fatto emergere il possesso dell'esperienza professionale necessaria all'espletamento di un incarico di progettazione di questa portata;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad avviare la procedura per il conferimento, mediante affidamento diretto, dell'incarico per la redazione del Progetto Esecutivo alla Società di ingegneria GEINA s.r.l., P.IVA 01667400673, alle condizioni che sono specificate nell'allegato capitolato speciale e prestazionale partendo dall'importo base di 201.827,29 €, oltre IVA e Cassa Previdenziale, importo a cui applicare la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico in sede di trattativa privata;

DATO ATTO che, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico invitato dovrà fornire, tra l'altro, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs 36/2023, in merito alla Clausola di

Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla citata Ordinanza n. 33/2017;

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi professionali direzione dei lavori";
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

RITENUTO di dover approvare la seguente documentazione:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Modello formulazione offerta economica
- Modello comunicazione conto corrente tracciabilità flussi finanziari;
- Modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B45E23013630001;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B0112586EC;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Valore economico dell'appalto	€ 201.827,29
Cassa previdenziale 4%	€ 8.073,09
Imponibile	€ 209.900,38
IVA 22%	€ 46.178,08
TOTALE	€ 256.078,46

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'OCSR n° 129/2022, come modificata dalla OCSR n° 158/2023, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **revocare** la procedura di affidamento avviata con la Determinazione Dirigenziale n° 45 del 19 maggio 2023 e conclusa con Determinazione Dirigenziale n° 50 del 31/05/2023;
2. di **avviare** una nuova procedura per l’affidamento diretto dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura per il conferimento dell’incarico di redigere il Progetto Esecutivo, come definito ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023, relativo all’intervento di riparazione del danno e miglioramento simico dell’edificio denominato “Vecchio Ospedaletto” di Corso Porta Romana di proprietà della ASL di Teramo, da adibire a “Cittadella della Carità”;
3. di **dare atto** che si intende procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in virtù della deroga concessa dall’art. 1 co. 2 dell’Ordinanza Speciale n° 49/2023; specificando, altresì, che la Società di ingegneria GEINA s.r.l., è stata individuata consultando l’elenco di operatori economici istituito dall’USR Abruzzo in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021 e approvato con aggiornamenti con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023, in quanto la stessa dispone di professionisti che hanno acquisito esperienze e requisiti tecnici tali da poter ricevere incarichi per progettazione di questo tipo;
4. di **proporre** all’operatore economico individuato l’avvio della trattativa sulla base di un compenso lordo di 201.827,29 €, oltre IVA e Cassa previdenziale, determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste, importo al quale si dovrà applicare la percentuale di ribasso offerto dall’operatore economico in sede di accettazione della proposta di incarico;
5. di **dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica MePA disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine relativo generato dalla stessa piattaforma;
6. di **approvare** la seguente documentazione:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Modello formulazione offerta economica
 - Modello comunicazione conto corrente tracciabilità flussi finanziari;
 - Modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
7. di **dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto l’operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi professionali conferiti in precedenza dall’USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore ad eccezione di quello oggetto della revoca di cui al punto 1. del presente provvedimento;
8. di **dare atto** che:
 - il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del Codice, per l’attuazione dell’intervento in argomento è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto del Direttore USR n. 48 del 14/01/2024, per il quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16



del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B45E23013630001;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B0112586EC;

9. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Valore economico dell'appalto	€ 201.827,29
Cassa previdenziale 4%	€ 8.073,09
Imponibile	€ 209.900,38
IVA 22%	€ 46.178,08
TOTALE	€ 256.078,46

10. di **dare atto** che, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
11. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'OCSR n° 129/2022, come modificata dalla OCSR n° 158/2023, e le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
12. di **dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
13. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013, cui rinvia l'art. 20 del codice dei contratti pubblici.

Teramo, 25 gennaio 2024

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)